

## **Arthis, Ipotesi Piattaforma rinnovo CIA 12/09/2005**

### **Ipotesi di piattaforma Arthis SpA**

#### **Premessa**

Nel corso del 2004 e nei primi mesi del corrente anno giunto a compimento lo smembramento del Gruppo Rinascente con la cessione da parte di IFIL della propria partecipazione nelle diverse aziende da cui esso risultava costituito.

I servizi comuni dellex Gruppo, riuniti nella societArthis SpA, avevano giconosciuto questo processo di alienazione, che per altro si perfezionato nel corso del 2005 con la cessione al socio unico Accenture anche del residuo 20% del capitale sociale di Arthis ancora detenuto dalla SocietItaliana Distribuzione Moderna. La decisione della proprietdi disdettare unilateralmente il contratto integrativo aziendale operante in Arthis, la cui validitnon risaliva solo a consuetudini passate, bensera anche effetto del verbale daccordo siglato il 18 luglio 2003 tra la societArthis, i rappresentanti di entrambe le societallepoca titolari del capitale sociale, ossia la Accenture international e la SocietItaliana Distribuzione Moderna, impone alle Organizzazioni Sindacali innanzitutto il compito di vedere anche in futuro confermate e salvaguardate le condizioni migliorative derivanti dalla contrattazione del Gruppo Rinascente.

#### **1. Ambito di applicazione**

Coerentemente con quanto affermato in premessa, il mantenimento di una carattere unitario dellazienda deve prevedere la definizione di un accordo integrativo aziendale comune a tutte le sue filiali.

#### **2. Relazioni e diritti sindacali**

Riteniamo che limpianto normativo in materia di relazioni e diritti sindacali previsto nellAIA 7 febbraio 2003 (artt. 2-6) debba essere complessivamente confermato.

In ordine ai temi dellorganizzazione del lavoro, degli orari di lavoro, dei turni e del part-time dovranno daltro canto essere potenziati gli strumenti di gestione decentrata di tali argomenti rispetto a quanto previsto dalle norme contrattuali oggi vigenti.

#### **3. Diritti e tutele**

La conferma dei diritti collettivi e individuali derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale evolutasi nel Gruppo Rinascente costituisce un elemento irrinunciabile posto alla base di qualsiasi positivo confronto tra le parti. Si richiede pertanto:

- a) lintegrale conferma di quanto previsto dallAIA 7 febbraio 2003 in materia di malattia (art. 7); ricovero ospedaliero (art. 8); cure termali (art. 9); infortunio sul lavoro (art. 10); eventi luttuosi (art. 11); congedi e aspettative non retribuiti (art. 12); sconti ai dipendenti (art. 15); anticipazione T.F.R. (art. 20);
- b) ladeguamento al modificatosi quadro contrattuale nazionale delle norme in materia di part time post maternitpaternit(art. 13), migliorando la situazione in essere soprattutto in relazione alla garanzia di fruizione di tale diritto.

#### **4. Mercato del lavoro**

Occorre adeguare le norme dellAIA 2003 al modificatosi quadro normativo e contrattuale, alla luce di quanto definito da ultimo nel CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi, del 2 luglio 2004, con particolare riferimento allapprendistato, ai contratti di inserimento, al lavoro somministrato e al part time.

Riteniamo necessario regolamentare il ricorso a tirocini formativi e stages.

Coerentemente con limpianto complessivo del CCNL vigente, chiediamo limpegno formale da parte dellazienda a non fare ricorso al cosiddetto lavoro intermittente.

#### **5. Salario**

Allinterno dellintero perimetro oggetto del futuro accordo integrativo aziendale, si richiede:

- a) il riconoscimento a tutti i dipendenti della voce retributiva fissa mensilizzata coscome stabilita a suo tempo nella contrattazione Rinascente, di cui allarticolo 24 dellAIA 7 febbraio 2003, secondo le modalite le tempistiche ivi previste;
- b) il conseguente superamento dellelemento salariale denominato Premio di risultato aziendale di cui allarticolo 23 del medesimo AIA 7 febbraio 2003;
- c) il consolidamento in cifra fissa della media di maturazione realizzatasi nel triennio 2003-2005 del salario variabile di cui allarticolo 25 dellAIA 7 febbraio 2003;
- d) la definizione di un nuovo impianto di salario variabile, alla luce dellesperienza solo parzialmente positiva di quello operante negli ultimi anni.

#### **6. Decorrenza e durata**

Il futuro AIA dovranno avere validitquadriennale a decorrere dal 1° gennaio 2006.